MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI INTORNO ALL'ASSISTENZA SANITARIA, ALLA VIGILANZA IGIENICA E ALL'IGIENE DEGLI ABITANTI NEI COMUNI DEL REGNO

Art. 11

Per i medici condotti comunali e per quelli delle Opere pie che fanno servizio di condotta medico-chirurgica per i poveri, se alla data della presente legge non hanno ancora acquistato il diritto alla stabilita' dell'ufficio, i due anni di prova si computano dall'epoca dell'assunzione in servizio.

Il licenziamento in questo caso deve deliberarsi nei modi indicati nella prima parte dell'articolo 6.

Versione in vigore dal 22 marzo 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica e all'igiene degli abitanti nei Comuni del Regno
Estremi	Legge 25 febbraio 1904, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-ed-aggiunte-alle-disposizioni-intorno-all-assistenza/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it